Child Protection Policy

FONDAZIONE BONIFACIO VIII

ISTITUTO PARITARIO BONIFACIO VIII:

Scuola Primaria Mons. L. Belloli (FR1EZQ500N)

Scuola secondaria di 1^ grado Bonifacio VIII (FR1M00100E)

Scuola secondaria di 2^ grado Leoniano:

- Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale (FRPS1T500V)
- Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale a transizione ecologica (FRPSMO500R)
- Liceo Scientifico Internazionale (FRPSD0500E)

Preambolo

La Fondazione Bonifacio VIII è l'ente gestore dell'Istituto Paritario Bonifacio VIII e si dedica all'istruzione e all'accompagnamento dei giovani ed è presente in Italia nel centro storico di Anagni, provincia di Frosinone.

Come istituzione educativa e cattolica ispirata al carisma diocesano ha la responsabilità di difendere e tutelare i diritti dei minori, accompagnandoli con percorsi pastorali adeguati al fine di garantire la loro protezione.

Consapevole che il rischio di abuso sui minori, in qualsivoglia forma, è ovunque e in ogni contesto, l'Istituto Paritario Bonifacio VIII, ritiene essenziale fissare all'interno del documento di Policy per la protezione dei minori alcuni principi comuni, nonché regole e procedimenti che permettano loro di venire protetti e consentano all'Istituto di rispondere prontamente e adeguatamente ogni qualvolta si verifichi una violenza nei confronti di uno di loro.

Questo documento è, quindi, uno strumento preventivo, educativo ed esecutivo che mira a garantire il benessere e la sicurezza dei minori che usufruiscono della proposta educativa dell'Istituto Paritario Bonifacio VIII

Obiettivo

La Child Protection Policy (CPP) vuole garantire il massimo impegno dell'Istituto Paritario Bonifacio VIII nella protezione dei minori affidati alle diverse istituzioni e nei vari progetti, affinché nelle singole realtà si sviluppino su questo tema una sempre maggiore sensibilità, attenzione e preoccupazione.

Vengono fissati, pertanto, i principi operativi condivisi e le regole volte ad assicurare la sicurezza e il benessere dei minori, prevenendo ogni forma di abuso e individuando le procedure da attivarsi al verificarsi dello stesso.

Ciò al fine di esprimere il massimo impegno da parte dell'Istituto Paritario Bonifacio VIII e la conformità delle procedure in tema di salvaguardia dei minori, anche nella fase della selezione del personale.

Per far ciò, si rende necessario muovere preliminarmente alcune considerazioni proprio in tema di abuso, fornendo adeguate definizioni.

Abuso sui minori

Nell'ambito di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere educativo, deve considerarsi un abuso *"qualsiasi forma di maltrattamento fisico e/o psicologico, di abuso sessuale, di abbandono o trascuratezza nei confronti di un soggetto di età inferiore agli anni diciotto e di sfruttamento commerciale o di altro tipo, che provoca o potrebbe provocare un danno per la sua salute, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo"* [1].

Abbandono, incuria o trascuratezza

Per incuria s'intende la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali del minore a livello fisico, medico, educativo ed emotivo. In tali casi si riscontra, pertanto, la mancanza di supporto allo sviluppo del minore in tutti gli ambiti che lo riguardano quali l'emozione, la crescita, l'accoglienza, l'educazione, la salute, la nutrizione e condizioni di vita sicure. Generalmente, l'incuria deriva da una combinazione di fattori quali scarsa attitudine genitoriale, scarse capacità di far fronte allo stress, sistemi familiari non solidali e circostanze di vita complicate. Spesso si presenta in famiglie povere, esposte a difficoltà finanziarie e ambientali, o in quelle in cui i genitori sono affetti da disturbi psichici (depressione, disturbo bipolare o schizofrenia) o abusano di droghe o alcol[2].

In letteratura scientifica, vengono distinte diverse forme di trascuratezza[3] quali:

Trascuratezza fisica: la più facilmente riconoscibile, si identifica con gli atti che implicano omissioni nel provvedere ai bisogni di base dei minori, inclusi quelli abitativi e alimentari, nonché nel proteggerlo dall'esposizione di pericoli, inclusi il freddo, il caldo e la fame.

Trascuratezza emotiva: la più difficile da rilevare. In questi casi, l'adulto ha una reazione emotiva inappropriata alle esigenze e alle espressioni comportamentali del minore (o addirittura assente); i genitori o i responsabili non danno sufficiente affetto, amore o altri tipi di sostegno emotivo e i minori vengono ignorati, rifiutati oppure viene loro impedito di interagire con altri minori o adulti.

Trascuratezza medico-sanitaria: si concretizza nella mancanza di quegli standard minimi richiesti per salvaguardare le condizioni di salute fisica e mentale e nel rifiuto delle cure mediche. Solitamente, si manifestano trascuratezze nelle cure dentarie, oculistiche e uditive, iposomie non causate da motivi endocrinologici, dermatiti persistenti, ipertrofie pondero-staturali e nanismo di natura psicosociale. I genitori o i responsabili possono, a volte, posticipare i trattamenti sanitari quando un minore è malato, esponendolo al rischio di malattie più gravi, e perfino al decesso.

Trascuratezza educativa: implica il rifiuto dei genitori a coinvolgersi nelle iniziative e nei programmi indicati dagli insegnanti o suggeriti dalla scuola, l'inadempienza scolastica cronica o altri comportamenti che privano il minore della normale frequenza della scuola[4].

[1] "World Report on Violence and Health", OMS, 2002
[2] A. R. Pekarsky, MSD Manual, 2018
[3] P. Di Blasio, Psicologia del bambino maltrattato, Il Mulino, 2000
[4] H. Dubowitz, S. Pitts, M. Black, Measurement of Three Major Subtypes of Child Neglect, 2004

Abuso e maltrattamento fisico

E' definito dalla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita[5]. Questo include, ad esempio, il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare. Gran parte della violenza a danno dei minori all'interno delle mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire[6].

È la forma di maltrattamento individuata e riconosciuta per prima, in ragione di lividi e tumefazioni che si possono notare con evidenza sul corpo dei minori. Proprio per questo, a differenza delle vittime di abuso sessuale, i segni fisici rendono possibile un intervento tempestivo da parte di adulti vicino al minore, quali un parente o il docente della scuola.

Abuso e maltrattamento psicologico ed emotivo

Si intende la reiterazione di comportamenti o modelli relazionali che convogliano sul minore l'idea che vale poco, che non è amato né desiderato a causa di critiche, preferenze tra fratelli, minacce verbali o conflitti/aggressioni tra genitori. La relazione emotiva è caratterizzata, pertanto, da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive ed emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria[7]. Vi rientrano anche i fenomeni di violenza assistita[8] e di alienazione genitoriale[9]. Anche il ricorso a parole o ad atti tesi a maltrattare psicologicamente un minore può rappresentare un abuso emotivo; ciò si realizza, ad esempio, facendo sentire i minori indegni, non amati o addirittura indesiderati.

Abuso sessuale

Qualsiasi atto esplicato con un minore, con o senza contatto fisico, e teso alla gratificazione sessuale di un adulto o di un minore molto più grande è considerato abuso sessuale. Rientrano, in questo ambito, le azioni di coercizione o induzione volte ad instaurare un'attività sessuale, nonché lo sfruttamento in attività di prostituzione, pornografia o altre pratiche sessuali. Tale abuso è il maltrattamento più grave e pericoloso per la salute psichica a breve e a lungo termine perché genera sentimenti di colpa e di vergogna nel minore, nonché sintomi post-traumatici da stress, ovvero sensazioni di rivivere l'evento traumatico, evitamento degli stimoli associati al trauma e attenuazione della reattività generale. L'abuso sessuale non comprende il gioco sessuale in cui minori, pressoché coetanei, guardano o toccano le reciproche aree genitali senza violenza o coercizione.

[5] Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, CISMAI, 2015
[6] P. Facchin, Le diagnosi di maltrattamento. Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, 1998.
[7] S. Cirillo, P. Di Blasio, La famiglia maltrattante – "Diagnosi e terapia" – Raffaello Cortina Editore, 1994
[8] R. Luberti, M.T. Pedrocco Biancardi., La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente, Franco Angeli, 2005
[9] A. Lubrano Lavadera, S. Ferracuti, M. Malagoli Togliatti, Parental Alienation Syndrome in Italian legal judgments: An exploratory study su www.sciencedirect.com

CODICE DI CONDOTTA

La Policy è da considerarsi vincolante per tutti i dirigenti, i docenti, i collaboratori e i volontari dell'Istituto Paritario Bonifacio VIII. Lo stesso provvede, tramite la diffusione di linee guida chiare e precise, alla formazione sulle tematiche relative al maltrattamento e all'abuso, sui possibili rischi e le modalità di prevenzione nonché sui comportamenti da attuare quando si opera a contatto con i minori. Ciò mira a ridurre il rischio di danni potenziali e contribuisce alla creazione di un ambiente rispettoso, sicuro e a misura di minore. A tal fine, i soggetti vincolati devono pertanto astenersi dal tenere i seguenti:

Comportamenti Vietati

- Parlare ai minori con una modalità tale che un osservatore esterno possa percepirla quale troppo dura, intimidatrice, denigratoria e squalificante.
- Umiliare, discriminare i minori o avere un comportamento sprezzante nei loro confronti.
- Ricorrere a qualunque genere di punizione corporale.
- Avere atteggiamenti e contatti fisici con i minori che possono essere considerati inappropriati e/o deplorevoli in base alla loro cultura e tradizione.
- Non rispettare la privacy dei minori.
- Scattare foto o registrare video che ritraggano minori e possano in qualche modo arrecargli pregiudizio nonché diffondere gli stessi. Particolari deroghe potranno concedersi limitatamente a pubblicazioni ufficiali della Provincia Italia FSC o dell'istituzione educativa, previa concessione della liberatoria da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale.
- Fare uso o essere sotto l'influenza di droghe o alcool mentre si è in presenza di minori, nonché incentivare o comunque permettere ai minori il consumo di alcool o di droghe.
- Appartarsi con un minore senza che un altro adulto possa osservare il suo lavoro o l'attività educativa svolta.
- Avere rapporti sessuali con i minori.
- Organizzare attività che possono esporre i minori a rischio di abuso, nonché stabilire una rela- zione che possa costituire un abuso o una forma di sfruttamento.
- Essere in possesso, distribuire, scaricare e/o vedere intenzionalmente pornografia minorile reale o virtuale.
- Discutere di attività sessuali con i minori, senza che venga richiesto da uno specifico lavoro o responsabilità. In tal caso, il soggetto incaricato deve essere adeguatamente istruito e formato ad affrontare questi temi.

Si è comunque tenuti a:

- Limitare i contatti fisici ai puri gesti formali e di buona educazione.
- Non violare mai i diritti dei minori, considerandoli sempre in base al loro contesto di riferimento, trattandoli con rispetto e riconoscendoli come soggetti di diritto.
- Tenere in seria considerazione il punto di vista dei bambini e degli adolescenti e rispettare la loro opinione, informandoli sempre dei loro diritti.

- Evitare qualsivoglia possibile situazione ambigua che possa essere causa di denuncia, prevenendo situazioni di alto rischio.
- Reagire prontamente nel caso si verifichi un abuso secondo le modalità di intervento proposte.
- Incoraggiare i minori ad esprimersi liberamente e prendersi cura dell'ambiente in cui si trovano, assicurandone la sicurezza e il benessere.

Sensibilizzazione e Prevenzione

L'Istituto Paritario Bonifacio VIII promuove azioni di carattere preventivo in tema di abuso sui minori nonché, sulla base delle risorse disponibili, specifici incontri di formazione al fine di informare il personale e tutti gli operatori e diffondere i contenuti del presente documento.

Modalità di intervento

Chiunque lavori o collabori con l'Istituto Paritario Bonifacio VIII ha la responsabilità di informare il Dirigente Scolastico nel caso in cui nutra anche solo delle preoccupazioni rispetto alla salute, alla sicurezza e al benessere dei minori.
Qualunque abuso, sia sospettato o confermato, deve essere quindi valutato seriamente dal Dirigente Scolastico, il quale è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Fondazione Bonifacio VIII al fine di provvedere con i più opportuni e adeguati interventi.
Questi informa il Board della Fondazione Bonifacio VIII, sottoponendo le misure che intende intraprendere, e stabilisce un corretto rapporto con i mezzi di comunicazione sociale, avvalendosi di un legale.
In tema di segnalazioni scolastiche e di modalità di intervento, occorre procedere distinguendo preliminarmente le segnalazioni propriamente dette dalle denunce.

La Segnalazione

Chi opera nella scuola o in un contesto educativo ha maggiori opportunità di riconoscere i minori che vivono una situazione di disagio; eppure, non tutte le situazioni di difficoltà generano un "pregiudizio" e quindi vanno segnalate[10]. Occorre, infatti, una valutazione caso per caso in previsione di un potenziale futuro aggravarsi delle condizioni del minore. Questa spetta preliminarmente al corpo docente che dovrà attivare gli strumenti educativi più adatti nonché favorire interventi condivisi con tutti i soggetti coinvolti.

Laddove gli strumenti educativi non dovessero essere sufficienti o gli elementi che emergono nella fase di "osservazione" del minore siano particolarmente complessi tali da richiedere approfondimenti da parte di esperti del settore, potrà essere opportuno interessare i servizi sociali del territorio attraverso una segnalazione da proporsi per iscritto.

Qualora, invece, queste prime azioni da parte della scuola/centro educativo o dei servizi non sortiscano gli effetti sperati permanendo una condizione potenziale o effettiva di pregiudizio tale da compromettere lo sviluppo psico-

[10] Si definisce "situazione di pregiudizio" una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui si trova, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

fisico del minore, sarà sempre opportuno segnalare gli episodi rilevati direttamente all'autorità giudiziaria[11]. Ciò al fine di consentire l'eventuale adozione di provvedimenti più incisivi per una tutela efficace e tempestiva del minore, anche intervenendo sulla responsabilità genitoriale. La segnalazione all'autorità giudiziaria, che va avanzata anche quando il minore sia già affidato ai servizi sociali ovvero in pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni o dinanzi al Tribunale ordinario, diventa pertanto l'atto formale attraverso il quale la scuola o l'istituzione educativa espongono la preoccupazione per le condizioni di un bambino o di un adolescente.

Sarà, quindi, opportuno procedere ad una segnalazione formale nei casi in cui si presentino situazioni gravi e concrete di trascuratezza, segni visibili di violenza, eccesso di cure, relazioni con adulti non adeguate all'età e alle esigenze del minore, reiterate assenze e bassissimo profitto scolastico, condotte aggressive con i pari e con gli adulti, malattie o disturbi della personalità minimizzati o su cui i genitori non si attivano, primi approcci con stupefacenti, alcool e psicofarmaci. Le fattispecie elencate, se ripetute nel tempo e associate tra loro, vanno obbligatoriamente segnalate senza ritardo agli organi competenti, riportando gli elementi individuati per i quali possa ritenersi sussistere il "pregiudizio" per il minore.

La scuola, inoltre, è sempre obbligata a segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le situazioni di cd. "abbandono" ossia la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di chi ne ha la responsabilità. La segnalazione, pertanto, può essere inoltrata da qualunque persona che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva e pericolosa per la salute fisica e psichica del minore e presentata al Responsabile del Servizio Sociale competente o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni[12].

Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento e nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non fosse possibile aiutare il minore con la collabo- razione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che verranno avviati provvedimenti a tutela del minore.

Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di procedere con un accertamento coatto sulla situazione familiare e, a seconda degli esiti, valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore.

LA DENUNCIA

La denuncia si differenzia dalla segnalazione essendo l'atto formale attraverso il quale l'autorità giudiziaria penale viene informata di fatti che, se veri, costituiscono un reato.
Non presuppone la certezza della commissione del reato, essendo sufficiente la sussistenza di un "con- testo indiziario" che vada oltre il mero sospetto. La denuncia ha, quindi, la funzione di attivare un procedimento

[11] La l.184/83 prevede che tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio siano tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori.
[12] Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un delitto, accertandone le responsabilità personali e, allo stesso tempo, strutturare una serie di interventi posti a protezione della vittima laddove minorenne. La denuncia dovrà essere sporta sia nel caso in cui il minore sia vittima tanto di un coetaneo, quanto di un adulto, sia nel caso in cui sia egli stesso il presunto autore del reato.

OBBLIGO DI DENUNCIA

Quando i minori siano vittime o autori di reato, in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (o ad altre autorità che abbiano l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul pubblico ufficiale ed è incontestabile che il Dirigente Scolastico ricopra la "qualità" di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Ad analoghi obblighi soggiace (artt. 362 e 358 c.p.) l'incaricato di pubblico servizio.

Il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione riferendo al Dirigente Scolastico la notizia di reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

MINORE VITTIMA DI REATO

In ambito scolastico e/o in contesti educativi, le fattispecie più rilevanti di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono la "violazione di obblighi di assistenza familiare" (art. 570 c. II c.p.), l'"abuso dei mezzi di correzione" (art. 571 c.p.), i "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 c.p.), le "lesioni personali" con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), "l'abbandono di persone minori o incapaci" (art. 591 c.p.).

Il Dirigente Scolastico, che ha raccolto la segnalazione o ha assistito al fatto, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).

È importante evitare che la denuncia venga preceduta da atti di accertamento o di indagine, che potrebbero inquinare le prove; l'acquisizione delle stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione sono, difatti, di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria preposta. Nei casi di sospetto maltrattamento o abuso sessuale di minori, il coinvolgimento dei genitori potrebbe anche portare una collusione con il familiare abusante/maltrattante. La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attenendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

Se è lo stesso minore a confidare un abuso a un membro del personale scolastico:

- Dovranno essere prontamente e unicamente informati il superiore e comunque il Dirigente Scolastico, nonché il Presidente, i quali manterranno stretto riserbo sulla procedura e sui fatti.
- Il minore dovrà essere ascoltato nel rispetto dei suoi tempi, senza forzature, libero di esprimersi senza pressioni

che possano influenzare o distorcere il racconto.

- Lo stesso dovrà essere informato che potrebbe dover riferire l'accaduto anche ad altri soggetti, al solo fine di una sua maggiore protezione.
- Ogni confidenza dovrà essere trattata sempre con la massima considerazione e serietà, contattando con urgenza uno psicologo/specialista al fine di sostenere il minore nell'esposizione dei fatti e fornendo l'appoggio di ulteriori specialisti che possano aiutare lui e la sua famiglia ad affrontare l'evento.
- Se c'è il sospetto che l'autore dell'abuso sia un dirigente, docente, collaboratore o volontario, dal momento della segnalazione o denuncia:
- Il Presidente prenderà le decisioni ritenute più opportune di concerto con board della Fondazione, sospendendo il sospettato dal proprio servizio e allontanandolo dalla comunità o dal luogo di lavoro.
- Verrà garantita l'informazione adeguata nell'ambiente scolastico, curando, comunque, la riservatezza personale di tutti i soggetti coinvolti con il supporto di un legale.
- Per gli abusi compiuti dai dipendenti e collaboratori della Fondazione, in ragione delle conseguenze lavorative, si procederà secondo le disposizioni contenute dai CCNL di appartenenza.

SELEZIONE DEL PERSONALE

Per limitare il rischio che un minore possa essere vittima di abusi da parte di adulti, la Fondazione prevede che nelle regole di selezione del personale vengano poste domande mirate a verificare l'idoneità specifica della persona a lavorare con i minori.

Le procedure di selezione, contrattazione e valutazione devono essere, pertanto, incentrate anche sulla presente CPP e sul relativo codice di condotta, così come sulla Convenzione ONU dei Diritti dell'Infanzia.

Nel caso in cui il profilo di un candidato non soddisfi i requisiti previsti, la Fondazione si riserverà di non prendere in considerazione la relativa candidatura.

APPENDICE

INDICATORI DI DISAGIO/VIOLENZA PER LE SCUOLE

Quelli che seguono sono alcuni dei possibili indicatori, proposti a docenti e collaboratori, al fine di rilevare disagi o violenze subiti da bambini e adolescenti in ambito scolastico.

Si ricordi che il verificarsi di uno o più indicatori non prova con certezza il disagio o la violenza subita e che, pertanto, ogni situazione andrà affrontata e valutata seriamente, con molta cura e un'adeguata attenzione, anche con il coinvolgimento di esperti.

SUL PIANO SCOLASTICO SI OSSERVINO:

- Disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nello svolgimento dei compiti
- Compiti a casa non svolti
- Difficoltà di espressione verbale
- Tendenza a sognare a occhi aperti, difficoltà di concentrazione, isolamento
- Scarsa memoria
- Richiesta di costante attenzione dell'adulto
- Rifiuto delle visite mediche o di spogliarsi per partecipare ad attività sportive o di fare attività fisica perché provoca dolore o disagio
- Assenza costante nei giorni di visita medica
- Riluttanza del minore a tornare a casa, ma immediata sottomissione per timore della reazione degli adulti

SUL PIANO COMPORTAMENTALE SI OSSERVINO:

- Assenze scolastiche ingiustificate o troppo frequenti
- Ostilità marcata verso l'autorità, atteggiamenti ribelli o oppositivi
- Passività, sottomissione, mancanza di iniziativa
- Improvvisi e ingiustificati cambiamenti di umore
- Abitudini monotone, ripetitive o strane (dondolio ripetuto, tic, …)
- Iperattività motoria
- Incapacità di gestire le emozioni (attacchi improvvisi di ira, disperazione, entusiasmi esagerati e immotivati)
- Sonnolenza frequente ed episodi di addormentamento in classe
- Comportamento disturbato verso il cibo (rifiuto o ricerca compulsiva)
- Preoccupazione eccessiva per l'ordine e la pulizia
- Ritardi abituali o richiesta di uscire fuori tempo per malesseri
- Ripetuti episodi di ricerca di attenzione

- Atti di esibizionismo
- Violenza verso i compagni con difficoltà a gestire i giochi di gruppo
- Isolamento in classe specie nei momenti di intervallo e/o di lavori di gruppo
- Incapacità di stabilire relazioni positive con i compagni
- Eccessiva aggressività, distruttività
- Atti di vandalismo e distruzione del materiale scolastico
- Piccoli furti
- Tendenza a subire incidenti, mancanza del senso del pericolo
- Paura generalizzata degli adulti
- Incapacità di confidarsi
- Narrazioni chiaramente fantastiche
- Affermazioni false
- Enuresi ed encopresi
- Difficoltà nella deambulazione e/o nella posizione seduta
- Difficoltà nel fare attività fisica
- Mancanza di fiducia o paura degli adulti
- Atteggiamento seduttivo, sessualizzato
- Conoscenze sessuali inappropriate all'età manifestate con parole, racconti, scritti, giochi, disegni
- Masturbazione compulsiva
- Autolesionismo
- Negli adolescenti: promiscuità sessuale, prostituzione, gravidanze precoci
- Notizie di minori molto piccoli affidati alle cure di fratelli/sorelle di poco più grandi
- Uso precoce di droga o alcool

A LIVELLO FISICO SI OSSERVINO:

- Abbigliamento inadeguato alla stagione e/o corporatura
- Sporcizia, cattivo odore, al punto di creare problemi nei rapporti con i compagni
- Infiammazioni cutanee presumibilmente per mancanza di igiene o cure inadeguate
- Presenza di pidocchi o altri parassiti che non vengono curati
- Problemi dentali, acustici e visivi non curati
- Ripetuti episodi bronchiali o polmonari
- Deficit nella crescita statura/ponderale
- Consistenti ritardi nello sviluppo psico-motorio
- Presenza di lividi, ecchimosi, ematomi, bruciature (braccia, gambe, viso), chiazze di calvizie
- Segni, morsi, ustioni, frustate, cinghiate
- Traumi cranici

SI HANNO INOLTRE NOTIZIE DI:

- Mancata effettuazione di controlli medici necessari
- Incidenti domestici ripetuti
- Ripetuti e frequenti ricoveri in pronto soccorso
- Violenza assistita

COMPORTAMENTO DEI GENITORI – PRESENZA DEI SEGUENTI EPISODI:

- I genitori non si presentano agli incontri con gli insegnanti neppure su invito specifico
- Non forniscono al figlio il materiale didattico necessario
- Non lo accompagnano a scuola in orario
- Cercano di fermare spesso l'insegnante in modo insistente per avere notizie sul comportamento e il profitto del figlio
- Non si presentano puntuali al termine dell'orario scolastico per accompagnarlo a casa
- Sono riluttanti nel dare informazioni
- Parlano dei propri figli come di bambini molto cattivi, diversi da tutti gli altri
- Hanno aspettative irrealistiche nei confronti dei loro figli
- Mostrano reazioni inappropriate alla situazione (eccessiva o scarsa partecipazione)
- Tendono a mantenere il figlio nella condizione di malato, rivolgendosi con insistenza a medici e specialisti nell'intento di vedere confermate le proprie convinzioni circa la con- dizione dei figli
- Raccontano o danno versioni contrastanti rispetto agli incidenti del figlio
- Litigano violentemente davanti al figlio